

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA
MELLINGEN



- Art. 1 L'associazione é costituita da cittadine e cittadini domiciliati a Mellingen e d'intorni, che si impegnano a promuovere rapporti culturali e di amicizia fra le comunità italiana e svizzera , nel rispetto reciproco
- Art. 2 L'associazione agisce in conformità alle leggi comunali, cantonali e federali.
- Art. 3 L'associazione rispetta i principi morali di ogni cittadino e non ammette discriminazioni ideologiche, politiche e religiose.
- Art. 4 L'associazione si propone di:
- a) organizzare ed attuare iniziative ricreative, culturali e sportive atte ad elevare moralmente e socialmente i soci
 - b) fortificare legami d'amicizia e di solidarietà con i cittadini svizzeri
 - c) perfezionare le capacità tecniche e professionali dei lavoratori
 - d) assistere i soci e le loro famiglie
- Art. 5 L'associazione si impegna a raggiungere i propri fini con i seguenti mezzi:
- a) quote annuali dei soci
 - b) introiti del locale
 - c) manifestazioni culturali, ricreative e sportive
 - d) eventuali elargizioni, donazioni o lasciti
- Art. 6 L'associazione si compone di:
- a) soci onorari cittadini di qualsiasi nazionalità, accettati dall' assemblea su proposta del comitato direttivo.
 - b) soci effettivi cittadine e cittadini di età superiore a 18 anni che pagano la quota annuale.
 - c) collaboratori e associati cittadini di qualsiasi nazionalità possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto.
- Art. 7 La sede sociale e posta in: 5507 Mellingen
Kleine Kirchgasse 44
Tel.: +41 56 491 1898
Fax: +41 56 491 2140

- Art. 8 I soci si impegnano a:
- a) osservare lo statuto
 - b) partecipare all'attività dell'associazione
 - c) prendere parte all'assemblea
 - d) pagare le quote annuali di associazione
- Art. 9 Gli organi dell'associazione sono:
- a) assemblee generali dei soci con poteri decisionali
 - b) comitato direttivo con potere esecutivo
- Art. 10 L'assemblea generale dei soci é convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, massimo una volta al mese. Le convocazioni devono essere inviate dal segretario mediante comunicazione scritta a tutti i soci e collaboratori 7 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.
- I soci per ottenere una seduta straordinaria devono inviare al comitato direttivo una lettera motivata e firmata della metà più uno dei soci. La seduta deve avvenire entro 30 giorni dalla notificata richiesta (timbro postale).
- Art. 11 Le attribuzioni dell'assemblea generale sono:
- a) eleggere i componenti del comitato direttivo
 - b) approvare il programma da svolgere
 - c) approvare entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo
 - d) fissare la quota annuale dei soci
 - e) sancire l'ammissione dei soci onorari
 - f) decidere sullo scioglimento dell'associazione
- Art. 12 Tutti i soci di cui l'Art. 6 punto b hanno diritto di voto nell'assemblea.
- Art. 13 Tutte le decisioni prese dall'assemblea, regolarmente convocata sono valide

- Art. 14 Il comitato direttivo é composto da:
- a) un presidente che garantisce per l'applicazione dello statuto e per un buon andamento delle riunioni
 - b) un vice presidente che coadiuva il presidente e ne fa le veci in sua assenza
 - c) un segretario che redige i verbali delle sedute dell'assemblea e del comitato direttivo, tratta la corrispondenza ed invia gli inviti di convocazione
 - d) un cassiere che effettua le operazioni di cassa di normale amministrazione e tiene la contabilità
 - e) 5 consiglieri con mansioni vari
- Art. 15 Per le votazioni, l'assemblea dovrà nominare la commissione scrutini, composta da cinque membri dell'associazione. Due al minimo del comitato uscente.
- La commissione controllerà che i votanti siano regolarmente iscritti ed effettuerà lo spoglio delle schede.
- Art. 16 Saranno proclamati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero dei membri del comitato direttivo. A parità di voti verrà eletto il più anziano. I membri del comitato direttivo dovranno nominare entro sette giorni le mansioni di ognuno.(per tre anni)
- Art. 17 I componenti del comitato direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. In caso di decesso, dimissioni o partenza di uno o più componenti, devono essere sostituiti con dei candidati primi non eletti. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del mandato del comitato ed é rieleggibile. Il comitato direttivo rassegna il suo mandato é convoca l'assemblea dei soci per nuove elezioni, qualora la metà più un membro del comitato direttivo sia dimissionario.
- Art. 18 Il comitato direttivo uscente é tenuto a dare regolari consegne finanziarie, organizzative e patrimoniali ai subentrati.
- Art. 19 I tre revisori dei conti ed il supplente votati dall'assemblea, hanno il compito di controllare ogni trimestre il sistema finanziario dell' associazione. In particolare che le uscite e le entrate, dei fondi finanziari, siano corredate da prescritti documenti giustificati e che abbiano perfetta corrispondenza con i mandati emessi da chi ne ha il potere.
- Ogni socio ha il diritto di effettuare il controllo della gestione finanziaria.
- I revisori dei conti sono soci che non rivestono cariche nel comitato direttivo. La durata delle loro funzioni dura tre anni e possono essere rieletti dall'assemblea generale.

- Art. 20 La qualifica di socio scade per:
- a) dimissione
 - b) mancato pagamento della tessera entro il termine stabilito dal comitato direttivo
 - c) espulsione, se l'attività del socio sia stata giudicata incompatibile con gli scopi ed orientamenti dell'associazione
- Art. 21 Presso l'assemblea é costituito, un consiglio di probiviri, eletto dall' assemblea generale, composto con la seguente proporzione:
- due membri del consiglio direttivo
 - due membri fra i soci che non rivestono cariche
 - il missionario
 - Il consiglio dei probiviri decide su:
- a) casi di indisciplina ed indegnità dei soci ed associati
 - b) ricorsi presentati da singoli contro provvedimenti del comitato direttivo, fondate su asserite violazione dello statuto
 - c) discussioni su movimenti economici di una certa importanza
- Art. 22 Il direttore della Missione Cattolica Italiana é l'assistente spirituale dell' associazione ed in tale qualità fa parte del consiglio. Il suo voto sarà sempre consuntivo e la sua presenza avrà carattere di responsabilità e di moderazione.
- Art. 23 Per un eventuale scioglimento dell'associazione é necessario un voto all'unanimità di tutti i partecipanti a tale riunione rispettando per le convocazioni l'Art. 13.
- In caso di scioglimento dell'associazione, i fondi sociali saranno devoluti ad un'associazione di beneficenza.
- Art. 24 Ogni modifica del presente statuto dev'essere approvata dall' assemblea in rispetto dell'Art. 13 ed inserito regolarmente nell'ordine del giorno.
- Art. 25 Il presidente atto abroga e sostituisce tutte le disposizioni statuarie precedenti. Entra in vigore a partire dall'accettazione in assemblea.

Mellingen, 4 Novembre 2005

Modifiche 24.01.2025